

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE NEGLI SPACCI INTERNI DI CIRCOLI PRIVATI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, a favore dei rispettivi associati, in spacci annessi ad associazioni e/o circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, a norma dell'art. 2 del D.P.R. 235/01 e di quanto previsto dall'art. 3, 6° c., lett. e), della L. 287/91 ed in spacci annessi ad associazioni e/o circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, a norma dell'art. 3 del D.P.R. 235/01.

Articolo 2

Denuncia di inizio attività per spacci annessi ad associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali

1. La somministrazione di alimenti e di bevande è intrapresa su denuncia di inizio attività da parte del Presidente del circolo, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 e successive modificazioni, così come previsto dall'art. 2 del D.P.R. 235/01.

2. La denuncia di inizio attività, sottoscritta dal Presidente del circolo e redatta su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Commercio, deve essere indirizzata al Comune e contenere le seguenti dichiarazioni:

- a) l'Ente nazionale con finalità assistenziali al quale l'associazione o il circolo aderisce;
- b) il tipo di attività di somministrazione;
- c) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione, con allegata una planimetria dei locali, in cui venga evidenziata la delimitazione della zona destinata alla somministrazione;
- d) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'art. 111, commi 3, 4 bis e 4 quinquies, del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi);
- e) che il locale, dove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 287/91 e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia;
- f) l'indicazione del numero massimo di persone, compresi gli addetti, che può essere contemporaneamente presente nei locali del circolo.

3. Alla denuncia di inizio attività devono essere allegati i seguenti documenti:

- I. Copia del documento di identità, in corso di validità, del Presidente del circolo;
- II. Copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto del circolo, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.

4. La denuncia può essere presentata anche su supporto informatico, laddove l'Amministrazione comunale abbia adottato le necessarie misure organizzative.

5. Il Presidente dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla denuncia, in merito alla sussistenza dell'adesione agli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della L. 287/91, nonché alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 111, comma 4 quinquies, del T.U.I.R. e dall'art. 2 del D.P.R. 235/01. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.

6. Qualora l'attività di somministrazione non venga esercitata direttamente dal Presidente, ma affidata in gestione a terzi, la denuncia di inizio attività di cui sopra deve essere sottoscritta anche dal gestore, per accettazione, e contenere gli ulteriori seguenti documenti e dichiarazioni:

- (a) l'indicazione del nominativo del gestore;
- (b) Il numero, la data e la Camera di Commercio di iscrizione al R.E.C. (Registro Esercenti il Commercio), di cui all'art. 2 della L. 287/91, del gestore;
- (c) copia del documento di identità, in corso di validità, del gestore.

Articolo 3

Contenuto dello statuto o dell'atto costitutivo

1. Ai sensi dell'art. 111, comma 4-quinquies del T.U.I.R., sussiste a carico del circolo l'obbligo di inserire nel rispettivo atto costitutivo o statuto le seguenti clausole:

- a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e il diritto di voto attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo.

2. Se il circolo o l'associazione non si conforma alle clausole previste dall'art. 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, di cui all'art. 2, comma 1, della legge 287/91, del presidente del circolo o dell'associazione o di un suo delegato ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della medesima legge 287/91.

Articolo 4

Domanda autorizzazione per spacci annessi ad associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali.

1. La somministrazione di alimenti e di bevande è intrapresa a seguito di rilascio di autorizzazione al Presidente del circolo, ai sensi dell'art. 3 della L. 287/91 e successive modificazioni, così come previsto dall'art. 3 del D.P.R. 235/01.

2. La domanda di autorizzazione in bollo, sottoscritta dal Presidente del circolo deve essere indirizzata al Comune e contenere le seguenti dichiarazioni:

- a) il tipo di attività di somministrazione;
- b) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione, con allegata una planimetria dei locali, in cui venga evidenziata la delimitazione della zona destinata alla somministrazione;
- c) che l'associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale, ai sensi degli articoli 111 e 111- bis del T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi);
- d) che il locale, dove è esercitata la somministrazione, è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 287/91 e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia;
- e) l'indicazione del numero massimo di persone, compresi gli addetti, che può essere contemporaneamente presente nei locali del circolo.

3. Alla domanda di autorizzazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- I. Copia del documento di identità, in corso di validità, del Presidente del circolo;
- II. Copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto del circolo, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.

4. La domanda può essere presentata anche su supporto informatico, laddove l'Amministrazione comunale abbia adottato le necessarie misure organizzative.

5. Il Presidente dell'associazione o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente a quanto dichiarato nella domanda, in merito al rispetto delle condizioni previste dagli articoli 111 e 111 bis del T.U.I.R. e dall'art. 3 del D.P.R. 235/01. Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.

6. Qualora l'attività di somministrazione non venga esercitata direttamente dal Presidente, ma affidata in gestione a terzi, la domanda di cui sopra deve essere sottoscritta anche dal gestore, per accettazione, e contenere gli ulteriori seguenti documenti e dichiarazioni:

- (a) l'indicazione del nominativo del gestore;
- (b) il numero, la data e la Camera di Commercio di iscrizione al R.E.C. (Registro Esercenti il Commercio), di cui all'art. 2 della L. 287/91, del gestore;
- (c) copia del documento di identità, in corso di validità, del gestore.

Articolo 5

Rilascio autorizzazione

1. Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 4 del presente regolamento, verifica che lo statuto dell'associazione o del circolo in argomento preveda modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento effettivo dell'attività istituzionale.

2. Il Comune, nel provvedere al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 3 del D.P.R. 235/01 e comunque in tutti i casi che non rientrano nella deroga di cui all'art. 3, comma 6, lett. e), della L. 287/91, si attiene alle disposizioni di cui all'art. 3, commi 4 e 5, della legge di cui sopra.

3. La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato il diniego entro 45 giorni dalla presentazione della stessa.

4. Se il circolo o l'associazione non rispetta le condizioni previste dagli articoli 111 e 111 bis del T.U.I.R., l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato

all'iscrizione nel Registro degli Esercenti il Commercio di cui all'art. 2, comma 1, della L.287/91, del presidente del circolo o di un suo delegato.

Articolo 6

Nomina del rappresentante del Presidente

1. Qualora il presidente non possa essere normalmente presente, è tenuto a nominare formalmente, tra i soci del circolo, uno o più rappresentanti incaricati della conduzione concreta dello spaccio.
2. Tale nomina deve essere comunicata al Comune e deve essere sottoscritta oltre che dal presidente proponente anche dal rappresentante per accettazione. Devono essere, inoltre, comunicate tutte le eventuali successive variazioni.
3. Il comune prende atto delle suddette comunicazioni.

Articolo 7

Nomina di nuovo Presidente o trasferimento di sede

1. Nel caso di nomina di nuovo Presidente dovrà essere presentata, all'Ufficio competente, apposita comunicazione corredata da copia del relativo verbale dell'assemblea.
2. Nel caso di trasferimento di sede del circolo, per esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nello spaccio interno, il Presidente del sodalizio dovrà compilare ex novo il modulo di dichiarazione d'inizio attività, con le stesse modalità previste per la nuova apertura, nei casi di cui all'art. 2 del D.P.R. 235/2001, oppure presentare domanda di autorizzazione al trasferimento in nuovi locali, nei casi di cui all'art. 3 del D.P.R. 235/2001.

Articolo 8

Ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione

1. Nel caso di ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione, il Presidente dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Commercio del Comune, dichiarando quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lett. e) e dall'art. 4, comma 2, lett. d) del presente regolamento.

Articolo 9

Cessazione

1. Nel caso di cessazione dell'attività di somministrazione, il Presidente del circolo è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale, che procederà all'archiviazione della relativa pratica.

Articolo 10

Requisiti dell'attività di somministrazione

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.

2. L'attività di somministrazione deve essere strettamente complementare allo svolgimento delle attività del circolo e non deve risultare, per gli scopi del circolo, preminente rispetto alle finalità assistenziali, ricreative, culturali, sportive o sociali.

3. L'attività di circolo o di somministrazione non deve essere contraria a norme esplicite contenute nel regolamento di condominio, qualora esistente, che dovrà essere allegato in copia.

Articolo 11

Caratteristiche dei locali

1. I locali in cui è ubicato il circolo devono essere conformi a quanto previsto dal D.M. 564/92.

2. I locali in cui si somministrano alimenti e bevande devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici.

3. All'esterno della struttura che ospita il circolo non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.

Articolo 12

Attività consentite

1. La denuncia di inizio attività, per le associazioni e/o circoli di cui all'art. 1 del presente Regolamento, e l'autorizzazione, per le associazioni e/o circoli di cui all'art. 4 dello stesso Regolamento, consentono la somministrazione di alimenti e/o bevande a favore sia dei rispettivi associati che di coloro che siano in possesso della tessera nazionale o locale dello stesso ente affiliante riconosciuto, a patto che sussista nello statuto la clausola di reciprocità, ai sensi del coordinato disposto dell'art. 2 e dell'art.3 del D.P.R. 235/2001 con l'art. 111, 3° comma del T.U.I.R.2. I soci dei circoli sportivi possono usufruire, in occasione di competizioni agonistiche e non, del servizio di somministrazione presso la sede che li ospita.

Articolo 13

Modalità di svolgimento delle attività

1. Ai circoli di cui al presente Regolamento non è consentito:

- a) permettere l'accesso indiscriminato a chiunque si presenti all'ingresso dei locali di somministrazione, che non abbia la qualità di socio;
- b) effettuare la pubblicità dell'attività di somministrazione, con qualunque mezzo.

2..I circoli di cui al presente Regolamento sono tenuti a:

- a) esporre all'esterno dei locali un cartello contenente la dicitura che l'accesso è riservato ai soli soci;
- b) verificare, all'ingresso dei locali, che le persone che vi accedono siano in possesso della tessera associativa o che, comunque, abbiano la regolare qualifica di socio.

Articolo 14

Prescrizioni

1 Nella zona destinata alla somministrazione deve essere esposta, in luogo visibile, la denuncia di inizio attività, redatta secondo le modalità del presente Regolamento, o l'autorizzazione, di cui all'art. 4 dello stesso regolamento, ed il listino dei prezzi.

2. È fatto obbligo di munirsi di certificazione antincendio per locali con capienza superiore alle 100 persone.

3 All'interno del circolo dovrà, inoltre, essere conservato, per essere consultabile da parte degli organi di vigilanza, l'elenco soci aggiornato.

4. Qualora, in relazione alle attività svolte all'interno del circolo, si accertino violazioni al regolamento di polizia urbana od in particolare si determinino situazioni ripetute di turbativa dell'ordine e della quiete pubblica, l'Amministrazione, in relazione alla gravità dei fatti, procederà ad applicare, ai termini di legge, le sanzioni previste.

Articolo 15

Rapporti con gli enti affilianti

1. Gli Enti affilianti si impegnano a comunicare entro 5 giorni al Comune e agli altri Enti i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei propri circoli, al fine di evitare il passaggio automatico dei circoli che mantengono dei comportamenti scorretti, da un Ente all'altro.

2. Il cambio di affiliazione può, comunque, avvenire esclusivamente al termine dell'anno associativo.

3. Ciascun Ente comunica al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco aggiornato dei circoli propri affiliati.

4. Il Comune deve informare gli Enti a carattere nazionale a cui i circoli sono affiliati circa la sussistenza, nei confronti dei circoli suddetti, di eventuali provvedimenti sanzionatori adottati.

5. Il Comune può convocare, in qualsiasi momento, qualora lo ritenga opportuno, gli Enti affilianti per la verifica della situazione in atto.

Articolo 16

Vigilanza e sanzioni

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ed a qualsiasi Autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di somministrazione.

2. Le violazioni al presente Regolamento, accertate dagli organi di cui al 1° comma del presente articolo e secondo le modalità di legge, sono sanzionate ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 235/01.

3. Nel caso di violazioni degli obblighi stabiliti dagli articoli 2 e 3 del D.P.R. 235/01, salvo quanto previsto da specifiche norme, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10 della L. 287/91.

4. L'organo comunale competente ordina la cessazione delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del D.P.R. 235/01 svolte in assenza di denuncia di inizio attività o di autorizzazione, nonché ogni qualvolta si riscontri la mancanza dei requisiti necessari.

Articolo 17

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, troveranno applicazione il D.P.R. 235/01 e la L. 287/91 ed il R.D. 773/31 (T.U.L.P.S.) ed il relativo Regolamento, laddove non contrastanti col predetto D.P.R. 235/01, nonché la normativa vigente nelle materie specifiche.

Articolo 18

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che saranno intervenute le pubblicazioni di legge.

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N°

DEL